

Tassa automobilistica per pagamenti successivi al 1° gennaio 2007

NB. LE MOTRICI E I TRATTORI STRADALI PAGANO IN BASE AI KW (vedi tariffe Autoveicoli speciali) Riduzione sospensione del 20% solo su motrice o trattore + rimorchiabilità piena.

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE														1° BOLLO PER VEICOLI DI NUOVA IMMATRICOLAZIONE							
Oltre a eventuale rimorchiabilità	Classe	2 assi		3 assi		4 o più assi		Importo annuo				Importo mensile									
		Pari o superiore a	inferiore a	Pari o superiore a	inferiore a	Pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (c)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (d)	Con sospensione pneumatica o equivalente (e)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (f)	Con sospensione pneumatica o equivalente (g)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (h)						
	1	12	15	15	19			164,44	205,55	14,13	17,66										
	2			19	21	23	25	183,45	229,31	15,76	19,70										
	3			21	23	25	27	202,45	253,06	17,39	21,74										
	4	15						240,46	300,58	20,66	25,82										
	5			23				302,85	378,56	26,02	32,52										
	6					27	29	317,31	396,64	27,26	34,08										
7					29		469,77	587,21	40,36	50,45											
COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE (Tariffa Minima stabilita dalla Direttiva CEE)														RINNOVO DEL PAGAMENTO							
Limite minimo di versamento	Classe CEE	2+1 assi		2+2 assi		2+3 assi		3+2 assi		3+3 assi e altre configurazioni		Importo minimo annuo		Importo minimo mensile							
		pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)	Con sospensione pneumatica o equivalente (a)	Senza sospensione pneumatica o equivalente (b)						
	1	12		23	29							175,60	307,29	15,09	26,40						
	2			29	31					36	40	225,18	336,21	19,34	28,88						
	3			31	33			36	38			335,18	465,33	28,80	39,98						
	4					36	38			40		370,30	535,05	31,81	45,97						
	5							38	40			454,48	628,01	39,04	53,95						
	6			33		38						514,91	706,51	44,24	60,70						
7							40				628,01	929,62	53,95	79,86							
ESENZIONI (oltre a quelle previste dall'art 17 del D.P.R. 39/1953)														Tipologia di veicolo				Pagamento da effettuarsi			
L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi è dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella B; deve essere corrisposta per un periodo minimo di 4 mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua ad applicarsi l'art. 5, 41° comma, del DL. 30/12/1982 n.953 (3) convertito dalla legge 28/02/1983 n.53														Per tutti gli autoveicoli diversi da Autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo				nel corso del mese iniziale dei seguenti periodi fissi, per 1 o 2 quadrimestri decorrenti dal: 1° febbraio oppure 1° giugno oppure 1° ottobre oppure intero anno decorrente dall'inizio dei suddetti periodi fissi			
AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO INFERIORE A 12 TONNELLATE														Autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari							
Oltre a eventuale rimorchiabilità	Portata in Kg		4 mesi	8 mesi	12 mesi	Tariffa mensile	Note I veicoli immatricolati o reimmatricolati N1 (autocarri) che presentano tutte le seguenti caratteristiche: 1) codice carrozzeria "FO" 2) numero di posti almeno pari a 4 3) rapporto tra la potenza del motore in Kw e e la portata in tonnellate uguale o superiore a 180 sono fiscalmente equiparati alle autovetture (vengono tassati in base alla potenza e non più in base alla portata) Pagamento dovuto esclusivamente per 1 anno e non più quadrimestrale. Non sono soggetti alla tariffa intergrativa relativa alla massa rimorchiabile	Autoveicoli con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, "sospensione al traino"													
	Oltre	Fino a						Veicoli d'epoca e storici				Veicoli ibridi con propulsione termico/elettrica e propulsione ad idrogeno									
	0	400	6,57	13,13	19,11	1,64		Vedi autovetture				Autocarri con massa massima fino a 3,5 tonnellate categoria N1									
	400	800	8,65	17,31	25,18	2,16						Immatricolati tra l'01/01/2017 e il 31/12/2019									
	800	1000	11,12	22,25	32,37	2,78						Esenzione per il primo periodo di versamento + 4 annualità successive									
	1000	1500	14,83	29,67	43,16	3,70						RIDUZIONI TARIFFARIE									
	1500	2000	21,01	42,03	61,15	5,25						Autoveicoli (compresi autocarri)									
	2000	2500	27,19	54,39	79,13	6,79						75%									
	2500	3000	33,37	66,75	97,12	8,34						Con le seguenti caratteristiche: - azionati con motore elettrico (per gli anni successivi al 1° quinquennio di esenzione totale) - dotati di dispositivo per la circolazione solo con gpl o gas metano (conforme direttiva 91/441/CEE o 91/542/CEE e success									
	3000	3500	39,55	79,11	115,10	9,88						Autoveicoli (di peso complessivo inferiore a 12 t.)									
3500	4000	45,74	91,47	133,09	11,42					50% (calcolare il 50% della portata e vedere a quale fascia corrisponde)											
4000	4500	51,92	103,83	151,07	12,97					per trasporto latte, carni macellate, immondizia, generi monopoli, carbotte per vuotatura pozzi neri											
4500	5000	58,10	116,19	169,06	14,51					Riduzione del 20% per autocarri muniti di sospensione pneumatica											
5000	6000	64,28	128,55	187,04	16,05																
6000	7000	71,69	143,39	208,63	17,91																
7000	8000	79,11	158,22	230,21	19,76																
Per portata superiore a 8000 Kg vedi tariffe peso complessivo superiore a 12 tonnellate																					
Non hanno rimorchiabilità	MOTOCARRI CILINDRATA < 500				MOTOCARRI CON CILINDRATA >= 500 CC			Prima scadenza utile tra : gennaio o luglio versamento fra un minimo di 7 e massimo di 12 mesi	Autocarri e autoarticolati peso complessivo pari o superiori a 12 tonnellate												
	Portata in Kg		12 mesi	portata in KG		12 mesi	NB. Tutti i veicoli con massa complessiva fino a 6 tonnellate sono esenti da rimorchiabilità a decorrere dal periodo d'imposta con scadenza di pagamento successiva al 01/01/2019 (L.R. 12/2018 e L.R. 21/2017 che integrano la L.R. 9/2008)														
	Oltre	fino a		oltre	fino a																
	0	400	19,11	0	1500	43,16															
	400	800	23,98	1500	2000	61,15															
	800	1000	30,83																		
1000	1500	41,11																			
1500	2000	58,24																			
AUTOVEICOLI PER TRASPORTI SPECIFICI (ESEMPIO BETONIERE, TRASPORTO ACQUA, BOTTI SPURGO)								Assimilati a autoveicoli per trasporto cose. Versamento in base alla portata, come da tabelle sopra indicate.													